

ACCERTAMENTO

Certificatori del rischio fiscale: requisiti, formazione e criteri di esonero

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Regime di adempimento collaborativo e tax control framework

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

Con **comunicato stampa dell'11 aprile 2025**, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha informato **tutti gli stakeholder di avere sottoscritto un protocollo d'intesa** con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionali forense, in cui sono definiti i **requisiti professionali** e i **titoli richiesti** per l'iscrizione all'elenco dei **certificatori** del **sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale** (c.d. **Tax Control Framework**).

Come anticipato in [precedenti contributi](#) sul punto, l'attività di **certificazione del rischio fiscale**, ai sensi della normativa vigente, è **riservata esclusivamente agli iscritti all'Albo degli Avvocati** e alla **sezione A dell'Albo dei Dottori commercialisti** e degli **Esperti contabili**.

L'inserimento nell'**elenco dei certificatori**, tenuti dai rispettivi **ordini professionali**, è subordinato alla partecipazione a **specifici percorsi formativi**, strutturati in **tre moduli**, per una **durata complessiva non inferiore a 80 ore**. In particolare, le **materie oggetto di formazione sono**:

- **Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi** (per almeno il **50 per cento del corso**);
- **Principi contabili**;
- **Diritto tributario**.

Al termine del percorso formativo, è previsto un **test di valutazione**. Il **superamento** della prova e la **conclusione** del percorso sono **attestati dai rispettivi Consigli nazionali**, i quali, di concerto con il Mef e l'Agenzia delle entrate, definiscono altresì le **modalità organizzative** dei corsi e delle **verifiche**.

Il protocollo individua in maniera puntuale le ipotesi di **esonero, totale o parziale**, dal percorso formativo e dal *test*. Sono esonerati **integralmente**:

- **gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati** o alla **sezione A dell'Albo dei**

Commercialisti che abbiano ricevuto formale incarico per la progettazione, realizzazione e sviluppo di **sistemi di controllo** del rischio fiscale **già validati** dall'Agenzia delle entrate;

- chi, **da almeno cinque anni**, ha collaborato in qualità di **responsabile dei rischi fiscali con imprese in regime di adempimento collaborativo**, unitamente ai soggetti incaricati dello sviluppo dei sistemi di controllo validati;
- gli iscritti **da almeno cinque anni** che abbiano **ricoperto, per almeno due anni, ruoli in organismi di vigilanza, comitati endoconsiliari analoghi o funzioni di audit aziendale in imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo**;
- i **professori universitari di ruolo** (prima e seconda fascia) nelle discipline economico-aziendali (settore ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore IUS 12), **iscritti da almeno cinque anni all'Albo professionale**.

Invece, sono **esonerati, limitatamente ad alcuni moduli formativi**, i seguenti soggetti:

- i **professori universitari di ruolo** e i **ricercatori a tempo determinato** (tipo A e B), nelle suddette aree disciplinari, **iscritti da almeno cinque anni all'Albo**, solo per i moduli inerenti al **settore scientifico-disciplinare di competenza**;
- gli iscritti **da almeno cinque anni all'Albo e al Registro dei Revisori legali, limitatamente** al modulo sui **Principi contabili**;
- i **professionisti con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo**, che abbiano conseguito un **dottorato di ricerca** o un **Master universitario di II livello**, solo per i **moduli coerenti** con l'ambito disciplinare del titolo posseduto;
- gli **iscritti da almeno cinque anni** che, **per almeno due anni, in imprese di grandi dimensioni** ai sensi della **Direttiva 2023/2765/UE** con sede legale o stabile organizzazione in Italia:
- abbiano ricoperto il ruolo di **responsabile fiscale**, con esonero limitato al modulo in **diritto tributario**;
- abbiano svolto **funzioni di supervisione** dei sistemi di controllo del rischio fiscale in qualità di **membri di organismi di vigilanza o internal audit**, ovvero come **responsabili dei controlli di secondo livello (Tax Risk Manager)**, con esonero limitato al modulo relativo ai sistemi di controllo interno.

I **due Consigli nazionali** predispongono e aggiornano i rispettivi **elenchi dei certificatori**. L'elenco complessivo, articolato in due sezioni (una per gli avvocati e una per i commercialisti), è pubblicato sul **sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate**. Tale accordo rappresenta un passo rilevante nell'implementazione del regime di adempimento collaborativo, riconoscendo ai **commercialisti** e agli **avvocati** un **ruolo essenziale nel rapporto tra cittadino, impresa e Stato**.

Da ultimo, si rammenta che, al fine di avere il quadro complessivo della situazione, occorre fare riferimento anche al **D.M. 12.11.2024, n. 212, Regolamento** recante la disciplina dei **requisiti, compiti e adempimenti** connessi all'**attività di certificazione** del sistema di gestione e controllo del **rischio fiscale**.

